



Il Ministro Segretario di Stato

PER I LAVORI PUBBLICI

- 11 -

(ad eccezione di quelle pedonali) di opere di sbancamento e di riporto. In tali zone gli edifici esistenti possono essere demoliti o utilizzati per i servizi connessi con le funzioni del parco o per le attrezzature previste nella zona H/1, con esclusione di quelle private.

"Nelle zone I/1 di Monte S. Angelo, Camaldolilli, Vallone S. Rocco sono altresì consentite - nel rispetto dei valori ambientali ed ecologici - attrezzature sportive pubbliche (con esclusione di impianti al coperto) in misura non superiore al 20% di ciascuna zona, previo parere favorevole della Soprintendenza ai Monumenti.

"Nelle aree incluse nella sottozona I2 possono essere ubicati, in sede di formazione dei piani particolareggiati di esecuzione e previo nulla osta della Soprintendenza ai Monumenti, impianti pubblici per l'esercizio del gioco e dello sport (comunali, regionali o statali) sempre che tali impianti non arrechino alcun pregiudizio al godimento e alla agibilità del parco pubblico, alle alberature esistenti e alle caratteristiche panoramiche, paesaggistiche e ambientali.

"In sede di adozione dei piani particolareggiati può essere prevista nella sottozona I3 subordinatamente al trasferimento dell'aeroporto esistente la creazione di impianti sportivi pubblici.

- all'art. 16 (zona L: aree a parco privato) per assicurare la tutela dell'incomparabile valore paesistico di dette zone il primo comma è così modificato:

"Per assicurare la conservazione nella zona L1 dei valori paesistici ed ecologici la consistenza edilizia deve restare allo stato attuale con esclusione delle costruzioni realizzate senza licenza o in difformità delle autorizzazioni edilizie, ovvero realizzate in base ad autorizzazioni dichiarate illegittime.

E' fatto divieto assoluto di nuove costruzioni, e di ogni sopraelevazione o aggiunta delle costruzioni esistenti. E' vietate qualsiasi opera di trasformazione del suolo".

- all'art. 19 (fasce di rispetto e zone vincolate) deve essere aggiunto il seguente testo:

"Per la salvaguardia delle preesistenze archeologiche è prescritto quanto segue:

- a) i piani particolareggiati devono dal Comune essere sottoposti per il parere favorevole alla Soprintendenza alle Antichità di Napoli;
- b) nelle zone assoggettate dal piano regolatore a vincolo archeologico ai sensi della legge 1/6/1939, n. 1089 non è consentita alcuna nuova opera ad eccezione degli scavi archeologici e delle conseguenti sistemazioni da effettuare a cura e sotto il controllo della Soprintendenza alle Antichità;
- c) nelle zone comprese nel perimetro appositamente delimitato dal piano regolatore l'inizio di qualsiasi opera di scavo o movimento del terreno resa necessaria per l'attuazione dei lavori edilizi, stradali, sistemazioni esterne, ecc. deve essere precedata da un congruo preavviso che il committente nonché la ditta o l'ente che effettua i lavori debbono inviare per raccomandata alla Soprintendenza alle Antichità di Napoli per gli eventuali provvedimenti di competenza di quest'ultima ai sensi della legge 1/6/1939, n. 1089;
- d) in caso di ritrovamento di avanzi o reperti archeologici deve essere dato immediato avviso ai sensi della legge 1/6/1939, n. 1089, alla Soprintendenza alle Antichità direttamente o per tramite della Forza Pubblica".

CHE, inoltre, è da prescrivere che per le seguenti zone di particolare interesse ambientale sia obbligatoria la formazione di piani particolareggiati unitari, che assicurino la rigorosa tutela dei valori paesistici, ambientali ed ecologici, estesi agli interi comprensori:

- a) la collina di S. Martino e immediati dintorni;
- b) la conca verde tra Capodimonte, Scudillo e l'Arenella (zona per la quale è prescritta la destinazione a parco pubblico con divie -



Il Ministro Segretario di Stato

PER I LAVORI PUBBLICI

- 12 -

- to di qualsiasi costruzione;
- c) la collina di Posillipo, per tutta la sua estensione;
- d) i crateri degli Astroni (pendici esterne), di Agnano, di monte S. Angelo e di monte Spina, per salvaguardare le caratteristiche di parco naturale;
- e) la collina di Camaldoli e zone circostanti fino alle propaggini inferiori;

CONSIDERATO, per quanto riguarda la viabilità, i trasporti urbani e la metropolitana, che non appare ammissibile la creazione di una autostrada parallela all'attuale Napoli-Pompei; e pertanto, il tronco stradale a due carreggiate indicato al servizio delle zone destinate all'edilizia economica e popolare in località Ponticelli, deve essere riservato alla funzione di collegamento con dette zone e ristudiato nel suo tracciato esecutivo: mentre è da eliminare la sua prosecuzione fino alla strada statale del Vesuvio;

CHE, inoltre, il collegamento verso est di detto tronco stradale non deve considerarsi come tratto autostradale proveniente dal casello di Pomigliano d'Arco, ma deve creare possibilità sostitutive nel tratto iniziale della strada statale del Vesuvio, cosicchè è da sopprimere il nuovo tronco est-ovest previsto nel piano a Sud della suddetta strada statale fino al confine comunale;

CHE, per la tangenziale è da riconoscere ammissibile la soluzione che comporta due distinti svincoli per Capodimonte e Montedonzelli, per la cui definizione in sede esecutiva si rinvia a quanto sarà detto appresso in sede di esame dell'osservazione pre-



sentata dall'Infrasud;

CHE, comunque, è da escludere che tali svincoli prevedano diretti allacciamenti al servizio della lottizzazione Supio;

CHE la parallela a Via Roma non appare assolutamente ammissibile, sia perchè attraversa una zona urbana facente parte del centro storico - come tale da salvaguardare - e sia per valutazioni di carattere più specificamente urbanistico;

CHE la previsione dell'asse di scorrimento costiero tra Piazza Municipio e Fuorigrotta non è meritevole di approvazione, contrastata con i criteri di impostazione del piano e la sua realizzazione presenterebbe notevoli difficoltà sia costruttive sia di esercizio e deve pertanto essere stralciata;

CHE, tuttavia, il Comune potrà sviluppare e approfondire gli studi per risolvere, in maniera diversa, il problema dei collegamenti Nord-Centro ed Est-Ovest;

CHE, infine, non sono meritevoli di approvazione e, pertanto, devono essere eliminate dal piano, le previsioni relative alle nuove arterie sottoelencate, che ricadono nel centro storico:
- Piazza Mazzini, Via dei Ventaglieri, Montesanto; e, Piazza Cavour, Santa Teresa, Salvator Rosa; per la quale il Comune potrà elaborare soluzioni diverse da quella proposta, in quanto questa si colloca nella errata logica della creazione di un'arteria stradale parallela a Via Roma;

- Montesanto, Pontecorvo, Sanità fino allo svincolo di Capodimonte della Tangenziale;

- Foria, Via Rossariol, Corso Garibaldi, Vasto, Centro direzionale;

- svincolo (sulla Tangenziale) dei Ponti Rossi - Foria, che deve essere ricondotto ai tracciati esistenti ad Est dell'Albergo dei Poveri;





Il Ministro Segretario di Stato

PER I LAVORI PUBBLICI

- 13 -

CHE la provvisione delle strade sul versante Nord della collina di Posillipo e Valle di Via Mannoni - la cui realizzazione comporterebbe rilevanti e onerose difficoltà tecniche per la acclività della zona da attraversare e apporterebbe gravi alterazioni ai valori paesistici ed ambientali della collina - deve essere soppressa;

CHE la provvisione del raccordo stradale Chiaiano-Guantari - Fiumara - Agnano - che investe zone che costituiscono la frontiera orientale del complesso dei Campi Flegrei, caratterizzate dalla presenza di emergenze paesaggistiche, floristiche e geologiche che rappresentano un patrimonio di interesse pubblico fondamentale per la collettività - non appare necessaria ai fini della soluzione del problema della mobilità nel territorio napoletano, e, comunque, comporterebbe troppe gravi manomissioni del patrimonio paesistico e naturalistico, per cui ce ne prescrive l'eliminazione;

CHE, per quanto riguarda i parcheggi (zona G6) è da rilevare la necessità di un approfondimento del relativo studio in sede esecutiva, anche per assicurare la loro integrazione funzionale con la rete di linee metropolitane;

CHE, comunque, le relative aree non possono essere computate ai fini del soddisfacimento dei rapporti - a livello urbano - tra le aree per la residenza e aree per servizi, di cui al D.N. 2 aprile 1968, n. 1444;

CHE per quanto riguarda le linee di trasporto metropolitane



dove essere prescritto:

- un accurato approfondimento del problema, che conduca ad individuare, su basi realistiche, le soluzioni specifiche per le più gravi ed urgenti carenze della rete urbana dei trasporti; a tali soluzioni si assegneranno le adeguate priorità, individuabili anche sulla base di una valutazione dettagliata dei problemi tecnici di realizzazione (scaricamenti, pendenze, scelte tipologiche etc.) e dei costi;
- la predisposizione di un programma di attuazione, che tra l'altro affronti in termini prioritari il problema della riconnessione dei tronchi ferroviari e delle linee su terre esistenti ivi comprese quelle foranee (a partire da queste ultime) in quanto idonee a conferire la maggiore apertura verso l'esterno; tale programma dovrà essere articolato secondo rigorose fasi attuative, che consentano la più organica realizzazione, anche per tronchi funzionali, degli interventi individuati come i più adeguati ed urgenti;
- la realizzazione di un sistema di trasporto che dia l'opportuno rilievo alla integrazione della rete di metropolitana con gli esistenti e programmabili settori di trasporto pubblico non convenzionali (funicolari etc.);
- lo studio integrato degli interventi sul sistema dei trasporti in relazione alle destinazioni relative ad attrezzature pubbliche, in modo da predisporre unitariamente i relativi programmi di esproprio delle aree, di esecuzione delle attrezzature previste e di realizzazione delle indispensabili connessioni in termini di trasporto pubblico di massa;

CHE, inoltre, il piano è da modificare ed integrare in relazione alle previsioni della tavola n.8 adottata dal Comune con deliberazione in data 15 ottobre 1971, n.1;





Il Ministro Segretario di Stato

PER I LAVORI PUBBLICI

- 14 -

CHE, tuttavia, per quanto riguarda la priorità di realizzazione, è da raccomandare che il Comune segua il seguente ordine:

Prima fase :

- Linea metropolitana Piazza Garibaldi - Piazza Bovio, Cardarelli (senza arrivare ai Colli Aminei), seguendo nella prima parte il tracciato del rettilineo;
- variante Capodibene (della Alfana) fino a Piazza Garibaldi;

Seconda fase : si concorda con le proposte del piano comprensoriale dei trasporti, ad eccezione del tratto Cardarelli - Secondigliano, da rinviare alla 3^a fase, cioè dopo la costruzione della linea Garibaldi - Ponticelli che è da considerare di 2^a fase;

Terza fase : oltre al suddetto tratto Cardarelli - Secondigliano, si potrà prendere in considerazione anche la linea Bovio-Fuorigrotta, salvo tuttavia a verificarne previamente l'utilità in relazione alla possibilità di ristrutturazione o potenziamento delle linee e dei servizi sugli esistenti tronchi delle FF.SS. e della Cumana in direzione di Fuorigrotta e adiacenze;

CHE, peraltro, ciò non esclude che in tempi successivi si possano prendere in considerazione le altre proposte formulate dal piano regolatore generale, sempre però successivamente al-

la avvenuta ristrutturazione delle linee di collegamento con il territorio esterno al Comune, che meglio dovrà essere valutata in sede di approvazione del piano comprensoriale dei trasporti, in vista della strategia di ribaltamento delle attuali gravitazioni verso l'interno del territorio;

CHE, per quanto riguarda il previsto collegamento attraverso il centro antico fra Montesanto e Piazza Garibaldi - il collegamento che nel primo voto il Consiglio Superiore aveva ritenuto di escludere - si riconosce la necessità di un maggiore approfondimento del problema per l'individuazione delle soluzioni più idonee;

CONSIDERATO, per quanto riguarda le norme di attuazione, che esse devono essere integrate ed emendate per renderle meglio rispondenti all'obiettivo di assicurare un ordinato svolgimento dell'attività urbanistico-edilizia in un tessuto urbano così delicato e compromesso, come quello napoletano;

CHE, in particolare - in relazione al disordinato sviluppo della città (e all'addensarsi indiscriminato dell'edificazione, che hanno creato una situazione pregiudizievole non solo sotto il profilo strettamente urbanistico, ma anche sotto l'aspetto geomorfologico - è necessario disciplinare in modo adeguato quanto può essere recuperato nell'ambito dei disordinati sviluppi recenti e quanto può essere ancora consentito per quel che riguarda i nuovi sviluppi;

- CHE, pertanto, è da prescrivere che gli interventi da realizzare in base al piano particolareggiato di esecuzione siano preceduti da un accurato studio geotecnico, atto, oltre che a verificare l'ammissibilità delle previsioni, considerate singolarmente e nel loro complesso, anche a dettar cautele, modi e tempi di realizzazione; mentre ^{per} gli interventi ^{non} subordinati alla formazione del piano particolareggiato, tale studio dovrà essere





Il Ministro Segretario di Stato

PER I LAVORI PUBBLICI

- 15 -

esteso ad un ambito sufficientemente vasto, da stabilirsi a cura del Comune;

CONSIDERATO che - per quanto riguarda i problemi posti dall'abusivismo e dalla illegittima concessione di licenze edilizie che, negli anni scorsi, ha assunto aspetti di eccezionale gravità - deve affermarsi che l'approvazione di soluzioni proposte dal piano regolatore generale non può essere considerata sanatoria per gli edifici abusivamente o illegittimamente realizzati, nei confronti dei quali devono, pertanto, essere applicate le sanzioni di legge anche dopo l'approvazione del piano regolatore generale;

CHE laddove il piano prevede la "conservazione" dei volumi esistenti, la norma deve essere intesa come diretta ad evitare aumenti di densità e non come una dichiarazione di invulnerabilità delle costruzioni abusive o dichiarate illegittime;

CHE altrettanto deve affermarsi a proposito di altre destinazioni, diverse dalla "conservazione", nel senso che, anche per le costruzioni realizzate abusivamente o dichiarate illegittime su aree aventi destinazione diversa da quella della "conservazione" deve escludersi qualsiasi sanatoria;

CHE, pertanto, deve essere rivolto al Comune di Napoli un formale invito ad esaminare - in relazione sia alle singole costruzioni, sia soprattutto, agli interventi edilizi più complessi ed in particolare alle lottizzazioni che, a seguito degli accertamenti della Commissione di indagine ministeriale sono stati riconosciuti abusivi o illegittimi (come pure in ogni

altro caso di accertata violazione della normativa vigente) - quali interventi repressivi debbano essere adottati, ivi compresa l'applicazione della sanzione pecuniaria;

CHE, comunque, le aree libere esistenti nelle lottizzazioni abusivamente o illegittimamente realizzate, debbono considerarsi vincolate ad inedificabilità e possono essere utilizzate soltanto per destinazioni di interesse generale, quali spazi, attrezzature e servizi pubblici;

CHE, per quanto riguarda il testo delle norme, è da farsi presente l'opportunità che il Comune, con apposita deliberazione, integri il testo stesso con un programma riguardante l'attuazione del piano regolatore ed, in particolare, gli interventi previsti dagli artt. 26 e 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonché quelli relativi ai piani delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare, quelli relativi alle aree da sottoporre a piano particolareggiato e, infine, quelli concernenti le infrastrutture;

CHE le singole norme appaiono a volte carenti per quanto concerne le indicazioni relative ai parametri fondamentali che assicurano la corretta attuazione del piano regolatore generale cioè:

- gli indici di fabbricabilità territoriale e fondiario;
- i criteri di misurazione dei volumi ammissibili;
- la percentuale di aree pubbliche e di uso pubblico da reperire in sede di formazione dei piani particolareggiati;
- la ripartizione di tale percentuale fra le diverse attrezzature;

CHE, inoltre, il piano, mentre ^{indica} per i vari ambiti, il numero dei vani e degli abitanti che in ciascuna di dette suddivisioni territoriali dovranno essere presenti quando il piano stesso sarà attuato, non stabilisce una inequivoca disciplina per la edificazione, che invece appare necessaria, considerato





Il Ministro Segretario di Stato

PER I LAVORI PUBBLICI

- 16 -

che negli "ambiti" consistono diverse zone;

CHE tali carenze possono avere riflessi negativi soprattutto sulla osservanza dei limiti e dei rapporti di cui all'art. 17 della legge 6/8/1967, n.765;

CHE una adeguata precisazione della normativa, per ciò che concerne gli indici di fabbricabilità, appare necessaria anche in rapporto al fatto che il piano prevede una ristrutturazione della Città che comporta un decremento demografico: così che si rende indispensabile stabilire entro quali limiti volumetrici è ammissibile procedere a nuove costruzioni o a rifacimenti dell'edilizia già esistente;

CHE, inoltre, è da rilevare una carenza della normativa per ciò che concerne i modi di intervento previsti: mentre si afferma che il piano generale si attua a mezzo di piani particolareggiati, si consente anche il ricorso alle lottizzazioni "in quanto compatibili con la presente normativa" (art.4), senza fare distinzioni fra le varie zone e senza precisare i criteri cui le lottizzazioni stesse dovrebbero rispondere: ciò che invece, è previsto per i piani particolareggiati;

CHE, pertanto, la normativa - oltre le modifiche sopra indicate - deve essere integrata e modificata così come appresso specificato:

Art.1 - è così modificato nei punti sottoindicati:

- Zona A - Conservazione -

La sottozona A3 è soppressa, perchè concerne le aree edificate



al margine del nuovo centro direzionale, che sono disciplinate dal D.P.R. 7/12/1971.

- Zona B - Risanamento conservativo -

Sono soppresse le sottozone.

- Zona C - Ristrutturazione urbanistica -

E' soppressa la sottozona C4.

- Zona G - Impianti pubblici a scala urbana e territoriale -

Il titolo della sottozona G7 è così modificato:

- Sottozona G7 : "Parte dell'area dell'aeroporto esistente e zone da destinare ad attrezzature, impianti, uffici ed officine aeronautiche a servizio dell'aeroporto fin quando esistente ed in attività ed a servizio dell'eliporto".

- Zona L - Area a parco privato -

La dizione è così modificata:

" Zona L - Area a verde o a parco privato.

Sottozona L1 - La dizione è così modificata:

"Sottozona L1: Verde privato vincolato

Sottozona L2: la dizione è così modificata:

"Sottozona L2: Parco privato per attrezzature alberghiere, turistiche e di tempo libero, con indice di fabbricabilità territoriale di 0,15 mc/mq.

Sottozona L4 - E' soppressa.

Fasce di rispetto a zone vincolate: aggiungere il seguente comma:

"Nelle tavole di piano sono indicate e delimitate con apposita simbologia le aree soggette alle prescrizioni contenute nell'ultimo comma dell'art.19, lettere b e c.

- Art. 4 -

- Il titolo dell'articolo è sostituito dal seguente: "Piani particolareggiati di esecuzione e lottizzazioni convenzionate".

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il ricorso alle lottizzazioni convenzionate, di cui all'art.8 della legge 6/8/1967, n.765, è ammissibile soltanto nelle zone



Il Ministro Segretario di Stato

PER I LAVORI PUBBLICI

- 17 -

e negli ambiti per i quali non è prescritta la formazione obbligatoria del piano particolareggiato di esecuzione".

- Fra il secondo ed il terzo comma va aggiunto il seguente comma:

"La redazione dei piani particolareggiati e dei progetti di lottizzazioni convenzionate deve essere preceduta da completi rilievi e studi geotecnici, dai quali risulti quali parti delle aree comprese nei piani e progetti anzidetti diano garanzia di stabilità per le eventuali costruzioni e ricostruzioni. Nelle zone per le quali non è prevista la formazione dei piani particolareggiati o delle lottizzazioni, il Comune indicherà l'estensione dei comprensori per i quali debbono essere preventivamente effettuati i rilievi e studi suddetti.

Il terzo comma è integrato con la seguente lettera:

d) "con l'estensione del territorio, individuata entro l'ambito a seguito di studi ulteriori effettuati in relazione ai programmi pluriennali di attuazione del P.R.G.; entro tali estensioni di territorio dovrà essere garantito il reperimento delle aree pubbliche o di uso pubblico secondo quanto prescritto dalla legge 6 agosto 1967, n. 765";

Dopo il 3° comma vanno aggiunti i seguenti:

- "Le aree di riferimento di ciascuna lottizzazione devono coincidere con quelle di cui al comma precedente, ovvero essere definite dai piani particolareggiati di iniziativa comunale".

- "Le convenzioni a corredo delle lottizzazioni devono prevedere, oltre alle indicazioni di cui all'art.8 della legge 6/8/1967, n.765, la ripartizione degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione tra i proprietari delle aree.
- Tale ripartizione deve essere effettuata, in ogni caso, con riferimento alle opere di urbanizzazione di un intero ambito e deve stabilire la distribuzione del relativo onere tra tutti i proprietari in relazione al volume edificabile ed all'uso cui il volume realizzato è destinato."

Dopo l'ultimo comma, aggiungere il comma seguente:

- "Nel caso in cui il Comune provveda alla formazione di un piano particolareggiato esteso ad un intero ambito e l'applicazione degli indici di fabbricabilità territoriale relativi alle zone comprese nell'ambito stesso consenta la realizzazione di un numero complessivo di vani inferiore a quello fissato dalle tabelle di ambito allegate alle norme, si intende che gli indici territoriali saranno modificati in sede di piano particolareggiato fino al raggiungimento del numero dei vani di cui sopra".

Art. 6

La lettera b) del primo comma è integrata con le limitazioni di altezza, le modifiche di perimetro, e le prescrizioni introdotte nelle precedenti considerazioni per quanto concerne il piano di ricostruzione dei quartieri Porto, Mercato e Pendino.

L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

"Per le aree ricadenti nell'ambito n.2 (nuovo centro direzionale) resta ferma la disciplina urbanistica approvata con D.F.R. 7 dicembre 1971".

Art. 7

l'articolo deve essere modificato come segue:

"La zona A è vincolata alla conservazione del tessuto urbano esistente, con la esclusione dei volumi realizzati senza licenza edi-





Il Ministro Segretario di Stato

PER I LAVORI PUBBLICI

- 18 -

lizia o in difformità delle autorizzazioni edilizie ovvero in base a licenze edilizie dichiarate illegittime.

"Essa è suddivisa in due sottozone:

Nella sottozona A1, il vincolo di conservazione per gli edifici esistenti è assoluto, talché sono consentite soltanto opere di consolidamento statico, di manutenzione ordinaria e straordinaria e di trasformazioni interne che non interessino solai e muri portanti, di restauro architettonico degli edifici monumentali.

Nella sottozona A2, sono consentiti interventi di ristrutturazione, soggetti al rispetto dei seguenti valori:

- indice di fabbricabilità territoriale: 3 mc/mq;
- utilizzazione delle aree: 15% attrezzature e servizi pubblici; 25% strade e piazze; 60% edificazione.

"Per gli ambiti n. 3, 4, 7, 8, 13 e 18 è ammesso l'indice di fabbricabilità territoriale di 3,5 mc/mq., per l'ambito n. 9 l'indice di 5 mc/mq. e, per l'ambito 2 l'indice di 1,5 mc/mq. ferme sempre rimanendo le percentuali di utilizzazione delle aree. In ogni caso non dovranno essere superati i valori attuali dei volumi, delle superfici nette di solaio e del numero dei piani.

"Nella sottozona A2 non sono ammesse le seguenti destinazioni:

- a) uffici pubblici statali, parastatali, regionali e comunali, sedi di istituti di diritto pubblico, di enti previdenziali o di beneficenza di interesse nazionale, provinciale o citta-

dino, fatta eccezione per le sedi di rappresentanza, le sedi di uffici e le attrezzature sanitarie ed ospedaliere;

- b) sedi di uffici della capienza superiore a 100 unità;
- c) sedi di alberghi e pensioni di capacità superiore a 100 posti letto.

"Ogni intervento in zona A - esclusi quelli diretti al consolidamento statico ed alla manutenzione ordinaria - è subordinato alla approvazione del piano particolareggiato di esecuzione ed al preventivo nulla osta della Soprintendenza ai Monumenti ed alle Antichità.

Art. 8 - Zona B

Il testo è sostituito da quello precedentemente indicato.

Art. 9

- I Commi 3°, 4°, 5°, 7° devono essere sostituiti dai seguenti:

"Nella sottozona C1, C2 e C3 l'integrazione delle residenze e dei servizi, nel quadro della ristrutturazione degli abitati esistenti, è soggetta rispettivamente - oltre che alle prescrizioni risultanti dalle corrispondenti tabelle di ambito - al rispetto dei seguenti indici:

Sottozona C1: indice di fabbricabilità territoriale:

1,5 mc/mq;

- utilizzazione delle aree: 40% residenze, 40% attrezzature e servizi, 20% strade e piazze.

Sottozona C2: - indice di fabbricabilità territoriale: 2,2 mc/mq;

- utilizzazione delle aree: 50% residenze, 30% attrezzature e servizi, 20% strade e piazze.

Per l'ambito 20 è ammesso un indice di fabbricabilità territoriale di 3,00 mc/mq.

Sottozona C3: - indice di fabbricabilità territoriale: 3 mc/mq - u



Il Ministro Segretario di Stato

PER I LAVORI PUBBLICI

- 19 -

utilizzazione delle aree: 50% residenze, 30% attrezzature e servizi, 20% strade e piazze.

"Nelle sottozone C1 e C2 non sono consentite le destinazioni d'uso di cui all'ultimo comma dell'art. 7, mentre nella sottozona C3 sono consentite le destinazioni ad attività terziarie con esclusione di quelle di cui alle lettere a) e b) dell'ultimo comma del precedente articolo 7.

"In tutta la zona C le aree destinate ad attrezzature e servizi dovranno essere prioritariamente utilizzate per edilizia scolastica, verde pubblico di quartiere e parcheggi".

L'ultimo comma è soppresso, in quanto le aree destinate a sottozona C4 nel progetto di piano, sono attribuite alla zona B, come risulta dalla planimetria in scala 1:10.000, e precedentemente indicate;

Art. 10 (Zona D - espansione e completamento).

Deve precisarsi in relazione alla sottozona D1 e a chiarimento ed integrazione della normativa relativa al piano delle zone "destinate all'edilizia economica e popolare, che, ^{per} il disposto dell'art. 3 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, l'edificazione consentita è determinata attribuendo a ciascuno degli abitanti previsti per ogni lotto del piano di zone una cubatura vuoto per pieno non superiore a 100 mc., ivi compresa quella relativa alle attrezzature commerciali e di gestione integrate negli edifici di abitazione;

Il secondo comma relativo alla sottozona D2 è modificato



così come indicato in precedenza.

Art. 11 - (Zona E: Centri direzionali).

- 4° comma: aggiungere la seguente espressione: "in tale sottozona l'edificazione è condizionata al rispetto dei seguenti valori:
 - indice di fabbricabilità territoriale: 2,5 mc/mq
 - utilizzazione delle aree: per il 40% alla edificazione, per il 20% ad attrezzature e servizi, per il 40% a strade, piazze e parcheggi";
- 5° e 6° comma: sono soppressi.

Art. 12 - (Zona F: Portuale)

L'articolo va così modificato:

- dopo il 2° comma aggiungere il seguente: "Nella sottozona F2, l'edificazione è condizionata al rispetto dei seguenti valori:
 - indice massimo di fabbricabilità territoriale: 3mc/mq;
 - utilizzazione delle aree: 30% ad attrezzature pubbliche con prevalenza per i parcheggi".

Art. 13 - (Zona G: Impianti pubblici a scala urbana e territoriale).

Aggiungere il seguente comma:

"Nella sottozona G1 l'indice di fabbricabilità è pari a 2,50 mc/mq.
Nella " G2 " " " " " a 1,50 "
Nella " G3 " " " " " a 2,00 "
Nella " G4 " " " " " a 2,00 "
Nella " G5 " " " " " a 2,00 "

Nelle sottozone G6 e G7 non è ammessa alcuna costruzione, fatta eccezione per le attrezzature tecniche a servizio degli impianti;

Per gli edifici indicati al primo comma, nei casi di accertata indispensabilità potranno essere modificati gli indici di fabbricabilità con la procedura prevista dall'art. 3 della legge 21 di



Il Ministro Segretario di Stato

PER I LAVORI PUBBLICI

- 20 -

tembre 1955, n.1357."

Art. 14 - (Zona H: verde attrezzato).

Inserire fra il secondo e il terzo comma il seguente comma:

"Nei piani particolareggiati delle sottozone H1 devono essere indicate tutte le aree per attrezzature pubbliche occorrenti per soddisfare i fabbisogni indicati nelle tabelle degli ambiti. Qualora oltre al soddisfacimento di tale esigenza per ciascun ambito, risulti nelle sottozone H1 la disponibilità di aree residue, potranno nei piani particolareggiati essere indicate le aree disponibili per attrezzature di interesse pubblico da attivare ad iniziativa dei privati";

- Il 6° comma va eliminato;

- aggiungere il seguente comma: "Nelle sottozone H1 e H2 l'indice di fabbricabilità territoriale non potrà superare rispettivamente, i valori di 0,3 mc/mq e 0,20 mc/mq".

Art. 15 - (Zona I: verde pubblico)

Il testo è sostituito da quello indicato in precedenza.

Art. 16 - (Zona L - Aree a verde e a parco privato)

Il primo comma è modificato come indicato in precedenza.

Art. 18 - (Zona N - Industriale)

L'articolo è modificato come indicato in precedenza.



Art. 19 - (Fasce di rispetto e zone vincolate)

Alla prima parte del primo comma dopo le parole "al servizio delle strade" aggiungere: "con esclusione di quelle di tipo alberghiero";

Aggiungere il testo relativo alle presistenze archeologiche, introdotte in precedenza;

Art. 20 - (Limiti di altezza - distacchi - densità edilizia):

è modificato e integrato come segue:

- 3° comma. La parola "adozione" è sostituita con "approvazione"; è sostituita l'espressione "penultimo comma", con l'espressione "decimo comma".

Aggiungere il seguente testo:

"La densità edilizia territoriale è il valore del volume lordo edificabile in ciascun ambito e sottozona, espresso in metri cubi per metro quadrato, riferito alla superficie dei suddetti comprensori.

"La densità edilizia fondiaria è il valore del volume lordo edificabile di ciascun lotto espresso in metri cubi per metro quadrato di area, escluse le strade e spazi pubblici circostanti al lotto stesso.

"Il volume totale è dato dalla somma dei volumi di tutti i piani utili, compresi gli eventuali seminterrati, attici, piani sottotetto e porticati".

Art. 21 - (Casi nei quali non sono richiesti in via obbligatoria i piani particolareggiati).

Va modificato, sopprimendo le seguenti linee:

- Sottozona A1 (conservazione dell'edilizia esistente)
- Zona L (area a verde e parco privato)
- Zona N (industriale).

Art. 25 - (Disposizioni finali e transitorie)

Il testo è modificato come segue:

In tutte le zone e sottozone, nelle quali l'attività co-